



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE U.O. SPORT

DETERMINAZIONE N. 1044 DEL 03/05/2023

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | Approvazione dell'avviso pubblico per l'affidamento in concessione, in orario extrascolastico, della palestra scolastica "Decio Raggi", priva di rilevanza economica |
|-----------------|---|

IL DIRIGENTE

Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 24/2020 con il quale, tra l'altro, è stato affidato l'incarico dirigenziale afferente la responsabilità e le funzioni di direzione del Settore I "Risorse Umane e Tecnologiche", entro cui è compreso l'U.O. Sport, al sottoscritto Dirigente Dott. Pietro Celani;

Premesso che:

- il Comune di Fano si fa promotore dei valori sportivi e della pratica diffusa dello sport quale importante momento aggregativo, formativo, di socializzazione, di condivisione del gioco, di divertimento, di sana competizione, di miglioramento della qualità di vita, di benessere psico-fisico degli individui e di piena integrazione di tutte le fasce sociali;
- in relazione al ruolo significativo che l'Amministrazione ravvisa nelle pratiche sportive, promuove e sostiene lo sviluppo delle strutture necessarie al loro svolgimento e ne incentiva l'utilizzo da parte della collettività;
- il Comune di Fano è dotato di un consistente patrimonio di strutture e impianti sportivi attrezzati diffusi su tutto il territorio e diversificati per tipologia, i quali consentono alle associazioni, alle società, ai gruppi spontanei e ai cittadini singoli di praticare e sperimentare uno svariato numero di discipline sportive sia a livello amatoriale che agonistico;
- tra gli impianti sportivi comunali rientrano, altresì, le palestre scolastiche comunali, utilizzabili in orario extrascolastico, le cui caratteristiche tecniche e strutturali, nonché le dimensioni, l'ubicazione e il corrispondente bacino di utenza connotano la scarsa redditività delle strutture la cui gestione è, pertanto, priva di rilevanza economica, conformemente a quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta comunale n. 282/2018;

Osservato che:

- con Deliberazione Consiliare n. 229 del 22/12/2022 è stato revisionato il Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con Deliberazione Consiliare n. 225/2014, successivamente aggiornato con Deliberazione Consiliare n. 87/2018;
- le modifiche apportate al predetto Regolamento sono entrate in vigore dal 1 febbraio 2023;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 72 del 02/03/2023 sono state recepite le innovazioni apportate al Regolamento comunale con la citata Deliberazione di Consiglio comunale;

Dato atto che è prossima alla scadenza l'affidamento in gestione, in orario extrascolastico, della palestra scolastica comunale "Decio Raggi" sita in Fano, Via Della Pineta n.7;

Atteso che, con la presente determinazione, l'Amministrazione scrivente intende provvedere in merito all'assegnazione della palestra scolastica di che trattasi, attraverso l'emanazione di un Avviso pubblico richiamando:



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE U.O. SPORT

- l'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.38/2021, ai sensi del quale l'affidamento di impianti sportivi che *“l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente”* avviene *“in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. (...) nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della normativa euro-unitaria vigente.”*;

- l'art. 6, comma 4, del D. Lgs. n.38/2021, ai sensi del quale *“Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al d.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.”*

Richiamato l'art. 13 del Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, il quale prevede tra i modelli di gestione degli impianti sportivi:

“B.1) “concessione di bene pubblico” sottratta all'applicazione del Codice dei contratti ai sensi dell'art.4 del richiamato Codice ma sottoposta ai principi ivi previsti nonché a quelli compatibili di cui alla L.R.Marche n.5/2012 e relativo regolamento n.4/2013.

Tale fattispecie si caratterizza per la finalità di utilizzo del bene pubblico da parte del gestore senza che sia svolto un "servizio pubblico" ovvero sia svolto non in modo prevalente. L'oggetto del contratto è l'uso del bene pubblico. La manutenzione straordinaria è a carico del Comune.”

Richiamati, altresì:

- l'art. 826 del codice civile;

- l'art. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. a norma del quale *“L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.”*;

- la Legge Regionale n.5/2012, la quale agli artt. 18 e 19 disciplina le modalità di affidamento a terzi degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali;

- l'art 15 del Regolamento Regionale 7/08/2013, n. 4, (in attuazione della suddetta L.R. 5/2012) che definisce i criteri, le modalità e i requisiti minimi per la partecipazione ai bandi per l'affidamento degli impianti sportivi di proprietà degli Enti Pubblici Territoriali; in particolare il comma 2, prescrive *“La gestione degli impianti sportivi è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate”*;

Considerato che non è possibile, per questa Amministrazione, assumere la gestione diretta della palestra scolastica comunale di che trattasi, non essendo reperibili, nell'organico le figure necessarie alla gestione, sia dal punto di vista quantitativo, che dal punto di vista della professionalità tecnica necessaria;

Ravvisata, pertanto, l'esigenza di procedere ai sensi dell'art. 13, punto B.1) del citato Regolamento comunale all'affidamento in concessione (“concessione di bene pubblico”) della palestra scolastica comunale “Decio Raggi”, per la relativa gestione ed uso, in orario extrascolastico, sottratta all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, attraverso l'emanazione di un Avviso pubblico che garantisca, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, richiamando inoltre a tal fine la sopra citata L.R. Marche n. 5/2012 e il relativo regolamento attuativo;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE U.O. SPORT

Precisato che:

1) l'oggetto dell'Avviso pubblico è la concessione di bene pubblico individuato nella palestra scolastica "Decio Raggi", priva di rilevanza economica, sita in Fano, Via Della Pineta n.7, identificata al catasto fabbricati al Foglio 66, Particella 582, per cui è previsto l'utilizzo, in orario extrascolastico:

- di un'area polifunzionale in cui svolgere l'attività motoria/sportiva;
- di uno spogliatoio;
- di tutte le attrezzature fisse;
- delle pertinenze della struttura solo al fine del raggiungimento dei bagni.

Sono ad esclusivo utilizzo dell'Istituto scolastico:

- il ripostiglio;
 - le attrezzature non fisse e i sussidi di proprietà dello stesso.
- 2) il fine che con la presente procedura si intende perseguire è di garantire la gestione e l'uso, in orario extrascolastico, della predetta palestra scolastica comunale;
- 3) la durata del contratto per il bene in oggetto è di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di avvio della gestione o dalla data di stipula del contratto o dalla diversa data in esso indicata ovvero, in via d'urgenza, dall'aggiudicazione definitiva; viene fatta salva la possibilità espressamente prevista dall'art.18 del Regolamento comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali. È prevista la possibilità di proroga con atto motivato per un ulteriore periodo di sei mesi nelle more dell'espletamento della nuova procedura di affidamento;
- 4) l'affidamento in concessione avviene, previa pubblicazione di un Avviso pubblico volto a favorire la più ampia partecipazione, in via preferenziale disocietà e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità;
- 5) la valutazione delle proposte avverrà secondo i criteri dettagliati nell'allegato Avviso pubblico che tengono conto del rapporto qualità/prezzo, dando atto che l'elemento relativo al costo assume la forma di canone fisso e non è soggetto ad attribuzione di alcun punteggio;
- 6) al fine di favorire la più ampia partecipazione, i partecipanti devono tenere in considerazione quanto disposto dall'art. 13 ultimo capoverso del Regolamento comunale n. 225/2014 e s.m.i. circa il limite del numero degli impianti affidabili in gestione, secondo cui è concesso l'affidamento in gestione di un solo impianto sportivo comunale in ognuna delle categorie individuate dallo stesso regolamento. L'eventuale affidamento in gestione di ulteriori impianti sportivi potrà essere concesso solo nel caso in cui le procedure di gara non individuassero aggiudicatari alternativi, fermo restando il limite massimo complessivo di n. 3 impianti affidati in gestione per ogni soggetto avente titolo;
- 7) gli oneri e i diritti in capo alle parti, sia per gli aspetti giuridici sia per quelli economico-patrimoniali, sono disciplinati dalla convenzione definita in esito alla presente procedura di gara che sarà successivamente sottoscritta tra le parti. Tali aspetti vengono a titolo esemplificativo e non esaustivo indicati nell'allegato avviso pubblico e nel capitolato/schema di convenzione, tra i quali è previsto che:
- l'affidatario corrisponda all'Amministrazione comunale un canone annuo, determinato secondo i criteri indicati con Deliberazione di Giunta comunale n. 512/2011 e/o modificabile dalla Giunta Comunale stessa, nell'importo di € 150,00 IVA esclusa;
 - l'Amministrazione Comunale non riconoscerà al gestore alcun corrispettivo di gestione;
 - il gestore è tenuto al rispetto di quanto indicato nella Delibera n.26/2023 del 19/04/2023 di Consiglio di Circolo Didattico di "Fano-San Lazzaro" circa i criteri di utilizzo congiunto dei locali della palestra scolastica "Decio Raggi"; vengono fatte salve eventuali modifiche e/o integrazioni e/o accordi tra le parti.
- 8) il contratto sarà stipulato tramite scrittura privata non autenticata con tutte le spese a carico dell'affidatario, senza diritto di rivalsa. Si procederà alla registrazione in caso d'uso.

Ritenuto, pertanto:



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE U.O. SPORT

- 1) di emanare un avviso pubblico avente ad oggetto l'affidamento in concessione della palestra scolastica "Decio Raggi", priva di rilevanza economica, sita in Fano, Via Della Pineta n.7, identificata al catasto fabbricati al Foglio 66, Particella 582, per la relativa gestione ed uso in orario extrascolastico;
- 2) di approvare la seguente documentazione, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - Avviso pubblico;
 - Delibera n. 26/2023 di Consiglio del Circolo Didattico di "Fano-San Lazzaro";
 - Modello 1: istanza di partecipazione;
 - Modello 2 e Modello 2 bis (eventuale): dichiarazioni personali art. 80 D.Lgs. 50/2016;
 - Modello 3: proposta tecnica;
 - Capitolato/Schema di convenzione;

Attestato:

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013.

Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si attesta, in relazione allo stesso, da parte del Dirigente competente, ai sensi dell'art. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000 l'assenza di situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n. 3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano-Autorità Locale Anticorruzione;

Attestate, ai sensi dell'art.147bis del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, il quale comporta riflessi diretti sulla situazione economica-finanziaria dell'Ente;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 13/03/2023 con oggetto "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025 AI SENSI DELL'ART.170 DEL TUEL E VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AI SENSI DELL'ART. 147-TER DEL TUEL - (SCHEMA GIÀ APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.41 DEL 09.02.2023) I.E."

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 13/03/2023 con oggetto: "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO – I.E."

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 109 del 23/03/2023 con oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025";

Vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto il TUEL e ss.mm.ii.;

Visto il d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Attesa la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, del vigente ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché del provvedimento sindacale n. 24/2020;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE U.O. SPORT

DETERMINA

- 1) di prendere atto di quanto in narrativa esposto e di considerarlo parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente provvedimento;
- 2) di emanare un avviso pubblico avente ad oggetto l'affidamento in concessione della palestra scolastica "Decio Raggi", priva di rilevanza economica, sita in Fano, Via Della Pineta n.7, identificata al catasto fabbricati al Foglio 66, Particella 582, per la relativa gestione ed uso in orario extrascolastico;
- 3) di approvare la seguente documentazione, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - Avviso pubblico;
 - Delibera n. 26/2023 di Consiglio del Circolo Didattico di "Fano-San Lazzaro";
 - Modello 1: istanza di partecipazione;
 - Modello 2 e Modello 2 bis (eventuale): dichiarazioni personali art. 80 D.Lgs. 50/2016;
 - Modello 3: proposta tecnica;
 - Capitolato/Schema di convenzione;
- 4) di dare atto che detto Avviso sarà pubblicato per giorni 15 (quindici) all'Albo Pretorio on-line del Comune di Fano, nel sito dell'amministrazione - sezione Amministrazione Trasparente alla voce: Bandi di gara e Contratti;
- 5) di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del TUEL, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto;
- 6) di dare atto che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul sito Istituzionale, Sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
- 7) di dare atto che:
 - il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990, è il sottoscritto Dirigente dell'U.O. Sport;
 - di dare atto che, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell'art. 1, c. 9, lett. e), della legge n. 190/2012, dei Codici, nazionale ed integrativo comunale (deliberazione di Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013), di comportamento dei dipendenti pubblici, per il presente atto finale non sussistono motivi di conflitto di interesse in capo al sottoscritto e che lo stesso è conforme al Piano di per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell'Ente;
 - avverso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 60 gg Ricorso al TAR Marche con le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n.104 ovvero entro 120 gg. Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R.24/11/1971 n.1199.

IL DIRIGENTE

SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE

PIETRO CELANI

(documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e. 82/2005)

DETERMINAZIONE N. 1044 DEL 03/05/2023

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.183 comma 7 del D.Lgs.n.267/2000 e succ. mm.ii.)

Fano, li 04-05-2023

IL FUNZIONARIO DELEGATO
P.O. UOC SERVIZI FINANZIARI

Daniela Mantoni

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.